

SCHEDA N. 9

INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

"Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g"

1 - Fasi della lavorazione

Nelle attività di panificazione, pasticceria e affini si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. scarico e conservazione delle materie prime
2. movimentazione delle materie prime
3. preparazione lieviti
4. preparazione impasti
5. lievitazione
6. cottura in forno
7. friggitura
8. confezionamento, pesatura, etichettatura
9. spedizione

2 - Tipologie del prodotto

Nelle attività di panificazione, pasticceria e affini possono essere impiegati i seguenti prodotti:

1. Farina
2. Lieviti
3. Acqua
4. Aromatizzanti
5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, latte, frutta e vari additivi utilizzati per le lavorazioni di pasticceria

3 - Sostanze inquinanti

Nelle attività di panificazione, pasticceria e affini si originano le seguenti sostanze inquinanti:

1. Polveri
2. COV

4 - Tecnologie adottabili

- 4.1** - Nelle attività di panificazione, pasticceria e affini è consentito l'utilizzo di un quantitativo massimo giornaliero di farina di 1500 kg.
- 4.2** - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

Sostanza inquinante	Limiti	Tipologia di abbattimento
Polveri	10 mg/Nm ³	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	*	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna Combustione termica recuperativa Combustione termica rigenerativa Combustione catalitica Abbattitore ad umido - scrubber a torre

* i limiti da rispettare, per quanto riguarda i composti organici volatili riportati in tabella sono quelli dichiarati dal gestore dell'impianto. Resta fermo, tuttavia, il rispetto dei limiti per ogni singola classe previsti dall'Allegato 1 Parte II, al paragrafo 4 (tab. D) del D.Lgs 152/2006 Parte V, RIDOTTI DEL 20%.

- 4.3** - Le unità termiche possono essere alimentate a metano, GPL, gasolio, biomassa.
Le emissioni prodotte dalle unità termiche, sia inserite nel ciclo produttivo sia adibiti ad usi civili, che ricadono nei casi
- 4.4** - previsti all'art. 269, comma 14, lettere a), b), c) sono classificabili impianti in deroga, pertanto soggette a comunicazione.
Nel caso di utilizzo di impianto di abbattimento a post-combustione i valori limite da rispettare per gli inquinanti NO_x;
- 4.5** - SO₂ e CO debbono essere conformi a quelli previsti dall'Allegato 1, nella Parte III, paragrafo 1 del d.lgs. 152/2006, parte V. Per i COV (espressi come carbonio organico totale) il valore limite è 50 mg/ Nm³.

Fara in Sabina		
Luogo	Data	Il dichiarante